

Legge 7 giugno 1990, n. 145 (in G.U., 14 giugno, n. 137).

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano.

Art. 1. Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) "Comitato" di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;**
- b) "fondo" di cui all'art. 13 della medesima legge.**

Art. 2. Campo di applicazione.

1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.

Art. 3. Alimentazione del fondo.

- 1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.**
- 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.**
- 3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art.5.**
- 4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.**
- 5. Al fondo affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.**

Art. 4. Adeguamenti della normativa.

1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 3, terzo comma, le parole "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3000";**
 - b) all'art. 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.";**
 - c) all'art. 6, primo comma, le parole: "da lire 4000 a lire 12000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 200000 a lire 600000";**
 - d) all'art. 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.";**
 - e) all'art. 15, primo comma, le parole: "Entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro mesi";**
 - f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.**
- 2. La sanzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai**

detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.

Art. 5. Regolamento.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonchè della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'art. 3, nonchè le modalità e i termini del relativo pagamento.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.

Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'art. 5. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DATA A ROMA, ADDÌ 7 GIUGNO 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

BATTAGLIA, MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI